

TESTO INTEGRALE DEL

RICORSO R.G. N. 5846 DEL 2014 INNANZI IL TAR CAMPANIA DI NAPOLI

Il Comune di Cesa (C.F.: 81001370618) con sede in Cesa alla Piazza de Gasperi, in persona del Sindaco legale rapp.te p.t., a mezzo del sottoscritto avv. Giuseppe Somma difensore e procuratore dello stesso Ente comunale nel giudizio R.G. n. 5846 del 2014 innanzi la Sez. IV del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania di Napoli

Premesso

che con Ordinanza n. 3915 del 09.06.2021 emessa dal TAR Campania di Napoli (Sezione Quarta) nell'ambito del giudizio R.G. n. 5846 del 2014, è stato previsto che Comune di Cesa (C.F.: 81001370618) quale parte ricorrente, proceda all'integrazione del contraddittorio, mediante la notificazione per pubblici proclami secondo le specifiche modalità prescritte nella stessa ordinanza, nei confronti di tutti i controinteressati non evocati in giudizio, ovvero nei confronti della Provincia di Caserta e di tutti i Comuni consorziati con il (C.I.T.L.) Consorzio Idrico Terra di Lavoro (C.F.: 00100070614) che furono chiamati a partecipare alla ripartizione del debito oggetto di causa (contratto dallo stesso C.I.T.L. con Enel Servizio Elettrico S.p.A.) in forza della Delibera n. 1 del 14.07.2014 adottata con i poteri dell'Assemblea del Consorzio Idrico Terra di Lavoro dal Commissario ad Acta per l'ottemperanza della Sentenza n.248/11 della Sezione IV del Tar Campania di Napoli e degli ulteriori provvedimenti adottati dal citato Commissario ad Acta, tutti impugnati dal Comune di Cesa con il sopra indicato ricorso R.G. n. 5846/2014;

che in particolare, al fine di assicurare l'integrazione del contraddittorio, i giudici del TAR Campania di Napoli hanno disposto la pubblicazione sul BUR della Regione Campania di un avviso contenente tutte le indicazioni necessarie a consentire la costituzione in giudizio dei controinteressati nonché di inserire sul sito Internet del Consorzio Idrico Terra di Lavoro (amministrazione resistente) e su quello della Regione Campania: a) il testo integrale del ricorso e dell'Ordinanza del TAR Campania di Napoli n. 3915 del 09.06.2021; b) l'indicazione nominativa dei controinteressati; c) i dati identificativi dei provvedimenti impugnati.

Tanto premesso

Il sottoscritto avv. Giuseppe Somma, difensore del Comune di Cesa nel giudizio al TAR Campania di Napoli R.G. n. 5846 del 2014, in esecuzione delle statuizioni contenute nella citata Ordinanza del TAR Campania di Napoli n. 3915 del 09.06.2021 trascrive di seguito, in una alla presente dichiarazione, il testo integrale del sopra indicato ricorso al TAR Campania di Napoli R.G. n. 5846/2014.

Avv. Giuseppe Somma
F.to digitalmente

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA**

NAPOLI

Ricorso ai sensi dell'art. 114 comma 6 del D.Lgs n. 104/2010

Avv. Giuseppe Somma

nell'interesse del Comune di Cesa con sede in Cesa alla Piazza De Gasperi (C.F.: 81001370618) in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 4 novembre 2014, e mandato a margine, dall'avv. Giuseppe Somma (C.F.:SMMGPP76C21F839O) con il quale elettivamente domicilia in Napoli al Corso Umberto I, n. 365 presso lo studio dell'avv. Manuela Lampitella, indirizzo di PEC giuseppe.somma@avvocatismcv.it, fax.: 0818111623.

con la presente Vi conferisco il più ampio mandato di rappresentarmi e difendermi nella presente procedura ed atti consequenziali con ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di proporre motivi aggiunti transigere e desistere e ritengo il Vostro operato per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica. Vi autorizzo espressamente a tal fine al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge n. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni. Eleggo domicilio con Voi in Napoli al Corso Umberto I, n. 365 presso lo studio dell'avvocato Manuela Lampitella, indirizzo di PEC: giuseppe.somma@avvocatismcv.it; fax: 0818111623 delegandovi a sottoscrivere per me il presente ed ogni altro atto del procedimento Cesa, 04.11.2014.

per l'annullamento previa sospensione

a) della delibera n. 1 del 15.07.2014, adottata con i poteri del Presidente del Consorzio Idrico Terra di Lavoro dal Commissario ad acta per l'ottemperanza della sentenza n. 248/2011 della IV Sezione del TAR Campania, assunta al protocollo del C.I.T.L. in data 15.07.2014 al n. 10007 e trasmessa al Comune di Cesa in data 30.07.2014, prot. n. 4691;

*Il Sindaco
F.to dott. Cesario LIGUORI
Tal è
F.to avv. Giuseppe Somma*

b) della delibera n. 1 del 14.07.2014 adottata con i poteri dell'Assemblea del Consorzio Idrico Terra di Lavoro dal Commissario ad acta per l'ottemperanza della sentenza n. 248/2011 della IV Sezione del TAR Campania, trasmessa al Comune di Cesa in data 30.07.2014, prot. n. 4691;

c) dell'Ordinanza n. 3 del 15.07.2014 del Commissario ad acta per l'ottemperanza della sentenza n. 248/2011 della IV Sezione del TAR Cam-

pania, assunta al protocollo del C.I.T.L. in data 15.07.2014 al n. 10023 e trasmessa al Comune di Cesa in data 30.07.2014, prot. n. 4691;

d) la nota prot. n. 10465 del 22 luglio 2014, con la quale il Dirigente AA.FF. del C.I.T.L. ha trasmesso al Comune di Cesa gli atti indicati ai precedenti punti a), b), c), tutti assunti al protocollo comunale n. 4691 del 30 luglio 2014;

e) di ogni altro atto preordinato connesso e consequenziale e quindi anche, *quatenus opus*, gli atti richiamati nelle Delibere sopra impugnate, sconosciuti alla ricorrente e segnatamente: **1)** la relazione del Rag. Giuseppe Farbo prot. generale n. 6686 del 13 maggio 2014; **2)** la relazione dei revisori del 19 maggio 2014 prot. n. 6972; **3)** le relazioni degli avvocati incaricati del recupero dei crediti e la relazione n. 1 del Commissario *ad acta* che riassume l'attività di recupero fino ad oggi effettuata dal Consorzio; **4)** la situazione di Cassa del 12.05.2014 presentata dal Tesoriere.

FATTO

1) Con sentenza n. 2288/99 la Corte di Appello di Napoli condannava il Consorzio per l'Approvvigionamento Idrico di Terra di Lavoro - cui è in seguito succeduto il Consorzio Idrico Terra di Lavoro Caserta (in sigla C.I.T.L.) - al pagamento in favore dell'Enel s.p.a. della somma di lire 790.170.931, oltre alla rivalutazione monetaria ed al pagamento della metà delle spese processuali.

2) Enel S.p.A. agiva innanzi codesto Ecc.mo Tribunale per ottenere l'ottemperanza della suddetta pronuncia e l'adito T.A.R., con sentenza n.

10402/2005, accoglieva il ricorso nominando un Commissario ad acta.

3) Successivamente, con sentenza n. 8261 del 18.10.2006, il medesimo T.A.R. ordinava al Commissario ad acta di procedere all'espletamento dell'incarico ed, in seguito, con sentenza n. 21640 del 30.12.2008, lo sostituiva.

4) Con ricorso R.G. n. 2324/2010 l'Enel adiva nuovamente codesto Ecc.mo Tribunale lamentando il perdurare dell'inadempimento.

Con il medesimo ricorso, evidenziava altresì, di aver ottenuto nei confronti del Consorzio Idrico Terra di Lavoro una serie di altri provvedimenti giurisdizionali (sentenza n. 2587/02 della Corte di Appello di Napoli, decreti ingiuntivi n. 2596/2002, n.3627/2002, n. 4458/2002, n. 2275/2004, n. 4258/2004 e n. 5197/2004) tutti restati inottemperati.

5) Con sentenza n. 248/2011 la IV Sezione di codesto Ecc.mo Tribunale dichiarava l'obbligo del Consorzio di dare esatta ed integrale esecuzione alla pronuncia della Corte di Appello di Napoli ed ai predetti decreti ingiuntivi provvedendo al pagamento, in favore del ricorrente, entro e non oltre il termine di sessanta giorni delle somme dovute, nominando, contestualmente, per il caso “...di inutile decorso del termine di cui sopra... il Presidente della Sezione Regionale di Controllo Atti della Corte dei Conti della Campania, (con facoltà di delega ad un funzionario dell'Ufficio) che entro l'ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza (a cura di parte ricorrente) darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese del Consorzio

inadempiente”.

6) Il Consorzio non ottemperava e con decreto n. 4/2011 il Presidente della Sezione Regionale di Controllo Atti della Corte dei Conti della Campania, così come disposto in sentenza, delegava a svolgere le funzioni di Commissario ad acta per l'esecuzione del predetto giudicato il dott. Tommaso Infante.

7) Del tutto inopinatamente con nota prot. n. 18413 dell'8.11.2011 il Commissario Straordinario, in esecuzione della predetta sentenza, suddivideva tra gli enti consorziati il debito del Consorzio nei confronti dell'Enel s.p.a. ed ordinava a ciascuno di procedere al pagamento della rispettiva quota nel termine di trenta giorni, avvertendoli che in difetto avrebbe provveduto, in via sostitutiva, a dare corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente.

8) Avverso l'indicata ordinanza insorgevano diversi Comuni consorziati proponendo una serie di autonomi ricorsi (ex art. 114 c.p.a.) che venivano accolti dal TAR Campania, determinando l'annullamento dell'indicata ordinanza commissariale.

9) Coerentemente con l'esito di siffatti giudizi di opposizione, il TAR Campania, nell'ambito del giudizio di ottemperanza (2324/2010), in risposta al quesito posto dal Commissario ad acta (che con nota del 3.4.2013 chiedeva di conoscere se il proprio incarico fosse ancora operativo, nonché le modalità con cui espletarlo) adottava l'ordinanza n. 2043 del 2014 con la quale ve-

niva individuato il percorso cui il Commissario ad acta avrebbe dovuto attenersi per lo svolgimento del proprio incarico: *“il Commissario ad acta dovrà provvedere, in sostituzione degli organi consortili, ad assolvere al pagamento del debito in questione tramite le risorse disponibili e il finanziamento ottenuto in via ordinaria dai Comuni; in caso di insufficienza dovrà invece attingere alle riserve, previa loro ricognizione.*

In particolare, dovranno essere specificamente verificati lo squilibrio di bilancio e l'entità delle riserve disponibili nonché la sussistenza di crediti del Consorzio, anche relativi all'omissione di versamenti da parte dei consorziati, provvedendo in via prioritaria alla loro riscossione al fine dell'effettuazione del pagamento.

Nel caso di verificata ed attestata indisponibilità delle predette risorse il Commissario potrà, infine, chiedere ai singoli enti locali consorziati di provvedere alla copertura pro quota del debito, adottando all'occorrenza le opportune iniziative amministrative”.

10) A questo punto il Commissario ad acta, assumendo di aver operato in conformità a quanto disposto dall'ordinanza del TAR n. 2043 del 2014, ha dapprima approvato, con i poteri dell'Assemblea, il riparto del debito tra gli enti consorziati ed in seguito, per quanto di interesse, ha chiesto al Comune di Cesa, con i poteri del Presidente del Consorzio, il pagamento della somma di € 175.066,19, ritenendo, erroneamente, che lo stesso rivestisse ancora la qualità di ente consorziato.

In seguito lo stesso Commissario, con Ordinanza n. 3 del 2014, assunta con i

poteri del Direttore del C.I.T.L., ha ordinato al Responsabile del servizio bilancio del Consorzio di compiere varie attività funzionali al proprio incarico ed in particolare di trasmettere ai consorziati le indicate delibere che, in effetti, sono pervenute al Comune di Cesa in data 30 luglio 2014 al prot. n. 4691.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti

MOTIVI

I - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 27, 41 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA SENTENZA DEL T.A.R. CAMPANIA NAPOLI, SEZ. IV, N. 248/2011. VIOLAZIONE DELL'ORDINANZA DEL T.A.R. CAMPANIA NAPOLI, SEZ. IV, N. 2043/2014. VIOLAZIONE E FALSA PPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 26 29, 31 DELLO STATUTO DEL CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. 7.8.90 N. 241 PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI ESSENZIALI.

Come evidenziato in fatto, con le Delibere impugnate il Commissario sostituendosi agli organi consortili, ha prima approvato il riparto del debito verso l'Enel tra gli enti consorziati e, successivamente, ha chiesto agli stessi di provvedere alla copertura della rispettiva quota.

Erroneamente, però, il Comune di Cesa figura tra gli Enti Consorziati, giacché lo stesso è fuoriuscito dal Consorzio Idrico Terra di Lavoro fin dal 01.01.2014.

Il recesso è avvenuto in forza della Deliberazione del Consiglio Comunale di Cesa n. 4 del 30.01.2013 ed è stato comunicato, al Consorzio in data 17.06.2013 con racc, A/R assunta al prot. n. 8871.

Pertanto, conformemente all'art. 31 dello Statuto Consortile, “*a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo*” (01.01.2014), il Comune di Cesa è definitivamente fuoriuscito dal C.I.T.L..

Dell'avvenuto recesso ha formalmente preso atto il Consorzio che in occasione delle successive convocazioni dell'assemblea non ha più chiamato a partecipare il Comune di Cesa.

Inoltre, in data 01.07.2014 l'Assemblea ha approvato il nuovo Statuto dell'Ente, che non prevede più tra i consorziati il Comune di Cesa.

Pertanto allorquando (14 - 15.07.2014) il Commissario ad acta ha adottato, con i poteri dell'Assemblea e del Presidente, le Deliberazioni in oggetto, il Comune di Cesa non era più consorziato da oltre sette mesi.

Segue che il Comune di Cesa non poteva essere chiamato a coprire il debito verso l'Enel in qualità di ente consorziato.

Sul punto l'ordinanza del TAR n. 2043 del 2014 prevede che: “*I Comuni titolari del servizio affidato al Consorzio devono, in linea di massima, provvedere a fornire, in proporzione alla quota consortile detenuta, le risorse al Consorzio affinché lo stesso possa portare avanti il servizio pubblico, coprendo i costi sostenuti e facendo fronte agli impegni finanziari assunti a tal fine ed in questo senso appare giustificato un il frazionamento del debito tra i membri del Consorzio. Ciò sino a che il Consorzio è in essere e salvo il*”

suo scioglimento o il recesso del singolo consorziato, verificandosi il quale ciascuno dei consorziati potrà eventualmente essere chiamato a rispondere delle obbligazioni nei confronti dei terzi secondo le disposizioni di legge”.

Pertanto i provvedimenti impugnati, fondati sull’erroneo presupposto che il Comune di Cesa faccia parte del Consorzio, illegittimamente chiamano l’Ente comunale a ripianare i debiti del C.I.T.L. verso Enel e, segnatamente, a corrispondere la somma di € 175.066,19.

II - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 27, 41, 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA SENTENZA DEL T.A.R. CAMPANIA NAPOLI, SEZ. IV, N. 248/2011. VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA DEL T.A.R. CAMPANIA NAPOLI, SEZ. IV, N. 2043/2014. VIOLAZIONE E FALSA PPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 8, DELLO STATUTO DEL CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 L. 7.8.90 N. 241 PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI.

A) Alla dedotta circostanza, che il Comune di Cesa non può concorrere al ripiano di siffatti debiti perché non riveste la qualità di Ente consorziato, va poi aggiunto che giammai potrà essere chiamato dal Consorzio al pagamento degli stessi, a qualsiasi altro titolo, poiché sorti prima ancora che il Comune entrasse a far parte della compagine consortile.

Ed infatti le somme oggetto dell’indicato giudizio di ottemperanza sono re-

lative a titoli (sentenza 2587/02 emessa dalla Corte di Appello di Napoli; decreti ingiuntivi nn. 2596/2002, 3627/2002, 4458/2002, 2275/2004, 4258/2004, 5197/2004 emessi dal Tribunale di Napoli) precedenti all'ingresso, avvenuto in data 15.10.2009, del Comune di Cesa nel Consorzio Idrico Terra di Lavoro.

Si tratta cioè di debiti ascrivibili a gestioni pregresse durante le quali il Comune di Cesa neppure faceva parte del Consorzio.

Emerge allora evidente che in alcun modo il Comune di Cesa può essere responsabile per il pagamento di dette somme che vanno, tutt'al più, ascritte ai Comuni presenti nel Consorzio allorquando sono sorti i debiti verso l'Enel, e nel cui specifico interesse sono stati contratti.

Del resto l'indicata conclusione trova inequivocabile conforto nelle disposizioni statutarie (art. 3 e 8) che determinano la quota di partecipazione dei Comuni agli utili ed alle perdite, in ragione della popolazione residente e dei servizi erogati in favore della stessa.

Dunque il Comune di Cesa non può, in ogni caso, essere chiamato dal Consorzio al pagamento dei debiti verso Enel perché estraneo alla compagine consortile, sia nel momento in cui il Commissario (con i poteri dell'Assemblea) ha Deliberato il loro riparto, sia nel momento in cui gli stessi sono stati contratti.

B) Sul punto, è appena il caso di evidenziare, per quanto d'interesse, che il Comune di Cesa vanta nei confronti del Consorzio somme ingentissime.

Ed infatti, con atto di citazione notificato in data 14 ottobre 2014, il Comune

ha chiamato in causa il C.I.T.L. per ottenere il pagamento della somma di € 759.243,61 oltre interessi e danni.

Il Consorzio, infatti, chiamato a gestire il servizio idrico nel Comune di Cesa a partire dal 01.01.2011 fino al 31.12.2014 ha incamerato le somme versate dai cittadini per il servizio di fornitura idropotabile, senza tuttavia effettuare (in violazione degli obblighi assunti con la Convenzione sottoscritta in data 06.05.2010) il pagamento delle fatture emesse da Acqua Campania s.p.a. in relazione al servizio di fornitura idropotabile e relative al periodo che va dal I trimestre 2011 al IV trimestre 2013.

Ciò ha determinato una corrispondente esposizione debitoria del Comune di Cesa nei confronti di Acqua Campania s.p.a., con il concreto rischio di dissesto per l'Ente comunale.

III – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 27, 41, 97 E 119 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE ART. 106 TFUE, GIÀ ART. 86 TCE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA SENTENZA DEL T.A.R. CAMPANIA NAPOLI, SEZ. IV, N. 248/2011. VIOLAZIONE DELL'ORDINANZA DEL T.A.R. CAMPANIA NAPOLI, SEZ. IV, N. 2043/2014. VIOLAZIONE E FALSA PPLICAZIONE DELL'ART. 6 CO. 19 DEL D.L. 78/201; VIOLAZIONE DELL'ART. 2447 DEL C.C.; DELL'ART. 2484, CO. 1, n. 4, C.C.; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 26, 29, 31 DELLO STATUTO DEL CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. 7.8.90 N. 241 PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTO-

RIA. DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI ESSENZIALI.

Fatto salvo il carattere assorbente dei motivi innanzi formulati, occorre dire che anche se il Comune di Cesa non fosse fuoriuscito dal Consorzio (**come invece è avvenuto** !!) non avrebbe comunque dovuto partecipare al ripiano del debito nei confronti dell'Enel per le ragioni che di seguito si evidenziano.

A) Innanzitutto il Commissario ad acta avrebbe dovuto tener conto del concretizzarsi di una nuova circostanza (approvazione di tre bilanci d'esercizio consecutivi in perdita) che integra l'ipotesi di cui al citato art. 6 comma 19 del D.L. 78/2010.

Ed infatti gli ultimi tre bilanci del C.I.T.L. relativi agli anni 2010 - 2011 – 2012, da ultimo approvati, si sono chiusi con altrettante perdite di esercizio e segnatamente: anno 2010 perdita di € 1.908.829,00; anno 2011 perdita di € 823.919,00; anno 2012 perdita di € 4.085.684,00.

Pertanto la richiesta formulata dal Commissario ad acta, con i Deliberati in oggetto, contrasta con il divieto di cui all'articolo 6, co. 19, d.l. n. 78/2010 convertito nella l. 122/2010 secondo cui *“Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (tra cui i Comuni), non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipa-*

te non quotate *che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.*”

Circa l’applicabilità di detta previsione ai Consorzi: *“Il divieto di cui all’art. 6, comma 19, del D. L. 78 del 2010, è indirizzato alle Pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 3, della Legge n. 196 del 2009, soci di società “pubbliche” non quotate. Un generico riferimento che sembra includere, inequivocabilmente, tutte le società di capitali, quindi anche i Consorzi”* (Corte conti – sez. contr. Abruzzo – parere 23 ottobre 2012 n. 354).

In ordine alla ratio di siffatta disposizione è stato chiarito: *“Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, introducendo misure d’urgenza in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, ha imposto “l’abbandono della logica del salvataggio a tutti i costi di società pubbliche partecipate dalla pubblica amministrazione che versano in situazioni di irrimediabile dissesto, ovvero l’ammissibilità d’interventi tamponi con dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto”, positivizzando per legge “pratiche economiche che già avrebbero dovuto orientare la discrezionalità amministrativa e avrebbero dovuto costituire la base di ogni scelta volta alla sana gestione finanziaria degli organismi pubblici, a fronte dell’uso di risorse della collettività”* (Corte dei Conti: Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, deliberazione del 5/3/2014 n. 96; Sezione Regionale di Controllo per l’Abruzzo, parere 23 ottobre 2012 n. 354; Sezione Regionale di Controllo

per il Veneto, Deliberazione n. 980/2012/Par, Adunanza del 15.11.2012; Sez. reg. controllo per la Puglia, delibera n. 29 del 7/3/2012; Lombardia/220/2012/PAR del 21/5/2012; Sezione di Controllo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Deliberazione FVG/74/2011/PAR in data 02 settembre 2011; Sezione Controllo Lombardia, pareri n. 207 del 27/4/2011 e n. 1081 del 30/12/2010; Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 753 del 2010; Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, n. 428/2010/PAR; Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, Delibera n. 61/2010/Srcpie/Par, Adunanza del 21.10.2010).

“La volontà del legislatore è quindi protesa ad evitare ausili finanziari pubblici, comunque denominati, compiuti con lo scopo di coprire perdite nei confronti di una società partecipata” (Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, Delibera. n. 126/2013/PAR; Sez. reg. controllo per la Puglia, delibera n. 29 del 7/3/2012).

In sostanza la norma, che espressamente rimanda a *“principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza”* è diretta ad evitare in presenza di gravi situazioni di dissesto, il ricorso ad *“interventi tampone”* che si traducono in un'inutile dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto.

Il Commissario ad acta, dunque, sopravvenuta l'approvazione di tre bilanci in perdita, anziché chiedere ai Comuni consorziati di effettuare trasferimenti per ripianare le perdite del Consorzio, avrebbe dovuto valutare, invece, il ricorrere delle condizioni per fare applicazione dell'art. 2447 c.c.. a cui

l'articolo 19 del D.L. 78/2010 espressamente rimanda.

Quest'ultima disposizione normativa si riferisce all'ipotesi in cui, per effetto delle perdite di oltre un terzo del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del limite legale.

In tal caso gli amministratori hanno l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed eventualmente procedere al contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, alla trasformazione della società, o piuttosto prendere atto dell'avvenuto scioglimento della medesima, a norma dell'art. 2484, co. 1, n. 4, c.c..

Sul punto, peraltro, la giurisprudenza di controllo impone di valutare attentamente, in caso di riduzione del capitale al di sotto del limite legale, l'opportunità di assumere oneri per la ricapitalizzazione della società.

In proposito è stato precisato: *“Posto che la ricapitalizzazione costituisce oggetto di una facoltà (e non di un obbligo), la scelta deve tener conto sia della capacità della società di tornare in utile (previa valutazione di un piano industriale) e sia della economicità e dell'efficacia della gestione del servizio tramite il predetto organismo; elementi di cui l'ente è tenuto a fornire adeguata motivazione.*

Pur trattandosi di operazione prevista dalla legge (art. 6, co. 19, d.l. n. 78/2010), la ricapitalizzazione può rappresentare un rischio per gli equilibri di bilancio dell'ente, che sono condizionati anche dai risultati conseguiti dagli organismi partecipati. Allo stesso tempo, sono state evidenziate le

possibili conseguenze derivanti dalla gestione in perdita di società partecipate da enti locali, anche in termini di danno erariale” (Fra le tante: Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, Deliberazione n. 15/Sezaut/2014/Frg, 6 giugno 2014).

Con ogni evidenza, dunque, il legislatore a fronte di organismi partecipati in situazioni di grave dissesto finanziario ha vietato agli enti locali di ripianarne le perdite con interventi tampone, imponendo piuttosto, attraverso il richiamo all’art. 2447 c.c., una valutazione complessiva circa la possibilità di proseguire l’attività attraverso un piano di risanamento o, in alternativa, prendere atto dell’avvenuto scioglimento ed evitare, così, ulteriori ed incontrollabili conseguenze per gli equilibri finanziari dei Comuni.

Nella specie, invece, l’operato del Commissario ad acta si appalesa illegittimo perché si pone in aperto contrasto con l’indicata previsione di legge che risponde, peraltro, ai principi di rango costituzionale (art. 119 Cost.) e comunitario (art. 106 TFUE, già art. 86 TCE) di economicità e concorrenza, richiamati dalla stessa norma.

B) Infine, anche a voler prescindere dall’applicazione di siffatta disposizione, il Comune di Cesa avrebbe potuto partecipare al ripiano del debito nei confronti dell’Enel, solo dopo che il Commissario, conformemente a quanto previsto dall’ordinanza del TAR n. 2043 del 2014, avesse fatto ricorso al *“finanziamento ottenuto in via ordinaria dai Comuni”* nonché ai *“crediti del Consorzio, anche relativi all’omissione di versamenti da parte dei consorziati, provvedendo in via prioritaria alla loro riscossione al fine*

dell'effettuazione del pagamento”.

Ebbene, dallo stesso resoconto contenuto nelle Deliberazioni in oggetto, non è dato rinvenire alcuna attività diretta ad ottenere dai Comuni il finanziamento in via ordinaria del Consorzio e soprattutto, al di là di un generico richiamo ad una relazione degli avvocati incaricati del recupero crediti e alla relazione n.1 del Commissario (neppure allegate agli atti Deliberativi) non è stata effettuata ovvero documentata alcuna prioritaria attività di recupero o, quantomeno, la concreta possibilità di riscossione.

In conclusione, solo dopo aver recuperato i versamenti dovuti in via ordinaria dai Comuni, o i diversi crediti del Consorzio, si sarebbe potuto chiedere agli attuali consorziati di procedere, pro quota, alla copertura del debito.

Sul punto si formula espressa riserva di motivi aggiunti una volta avuta piena conoscenza dei richiamati allegati.

RICHIESTE ISTRUTTORIE

La scrivente società chiede che il Commissario *ad acta* proceda alla consegna di tutti gli allegati istruttori richiamati nei provvedimenti impugnati ed espressamente impugnati in epigrafe alla lett. e).

In subordine, nel caso in cui non provveda in tal senso, voglia l'Ill.mo Collegio adito ordinarne il deposito.

Sin d'ora si formula espressa riserva di proporre motivi aggiunti, una volta avuta piena conoscenza degli indicati provvedimenti.

DOMANDA DI SOSPENSIONE

Il *fumus boni iuris* emerge dai motivi di ricorso.

Quanto al danno grave ed irreparabile si consideri che il Comune di Cesa allo stato non è nelle condizioni di poter far fronte alla quota di debito che illegittimamente gli viene richiesta. Ed infatti, come meglio precisato alla lett. B del II motivo di ricorso, a causa del gravissimo comportamento del Consorzio (affidatario del servizio idrico dal 2011 al 2013) risulta esposto nei confronti di Acqua Campania s.p.a. per la somma di € 759.243,61 oltre interessi.

Pertanto, in caso di mancata sospensione dei provvedimenti impugnati, il conseguenziale recupero da parte del Commissario ad Acta della quota di debito illegittimamente ascritta al Comune di Cesa, determinerebbe il sicuro dissesto finanziario dell'Ente, con gravissimo danno per la collettività.

P.Q.M.

Si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile ed, in coerenza, si provvede all'assolvimento del contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura disposta dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 13 D.P.R. 30.05.02 n. 115 e successive modificazioni

Si conclude per l'accoglimento del ricorso. Conseguenze di legge.

Aversa 07.11.2014.

Avv. Giuseppe Somma

che firma anche per il ricorrente giusta mandato a margine.

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2014 il giorno del mese di novembre, ad istanza dell'avv. Giuseppe Somma e del ricorrente, nelle qualità e con il domicilio indicati in epigrafe, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche

presso la Corte di Appello di Napoli, ho notificato il ricorso che precede, debitamente sottoscritto a:

1) Dott. Vittorio Lomazzi Presidente della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Campania designato con sentenza n. 248/2011 del TAR Campania di Napoli e successive Ordinanze, allo svolgimento delle funzioni di Commissario ad acta con facoltà di delega, in relazione al giudizio di ottemperanza R.G. n. 2324/2010, dom.to presso la sede della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Campania in Napoli alla Via Ammiraglio Acton, 35 – 80133 – ivi consegnando copia conforme a mani di
con qualifica di
capace, autorizzato alla ricezione in sua precaria assenza e che ne cura la consegna

2) Dott. Tommaso Infante, in qualità di soggetto designato (con decreto n. 4/2011 del Presidente della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Campania) allo svolgimento delle funzioni di Commissario ad

acta assegnate dal T.A.R. Campania di Napoli, con sentenza n. 248/2011 e successive Ordinanze, in relazione al giudizio di ottemperanza R.G. n. 2324/2010, dom.to presso la sede della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Campania in Napoli alla Via Ammiraglio Acton, 35 – 80133 – ivi consegnando copia conforme a mani di

con qualifica di

capace, autorizzato alla ricezione in sua precaria assenza e che ne cura la consegna

3) Dott. Tommaso Infante, in qualità di soggetto designato (con decreto n. 4/2011 del Presidente della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Campania) allo svolgimento delle funzioni di Commissario ad acta assegnate dal T.A.R. Campania di Napoli con sentenza n. 248/2011 e successive Ordinanze, in relazione al giudizio di ottemperanza R.G. n. 2324/2010, dom.to presso la sede della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Campania in Napoli alla Via Piedigrotta, 63 – 80122 – ivi consegnando copia conforme a mani di
con qualifica di

capace, autorizzato alla ricezione in sua precaria assenza e che ne cura la consegna

4) Dott. Tommaso Infante, in qualità di soggetto designato (con decreto n. 4/2011 del Presidente della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Campania) allo svolgimento delle funzioni di Commissario ad acta assegnate dal T.A.R. Campania di Napoli, con sentenza n. 248/2011 e successive Ordinanze, in relazione al giudizio di ottemperanza R.G. n. 2324/2010, dom.to presso la Segreteria del TAR Campania in Napoli alla Piazza Municipio 64 – 80133 – ivi consegnando copia conforme a mani di con qualifica di capace, autorizzato alla ricezione in sua precaria assenza e che ne cura la consegna

5) Dott. Tommaso Infante, in qualità di soggetto designato (con decreto n. 4/2011 del Presidente della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Campania) allo svolgimento delle funzioni di Commissario ad acta assegnate dal T.A.R. Campania di Napoli, con sentenza n. 248/2011 e successive Ordinanze, in relazione al giudizio di ottemperanza R.G. n. 2324/2010 dom.to ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla via A. Diaz n. 11 – 80134 - ivi consegnando copia conforme a mani di
con qualifica di
capace, autorizzato alla ricezione in sua precaria assenza e che ne cura la consegna

6) Enel Servizio Elettrico s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., presso i procuratori costituiti nel giudizio di ottemperanza innanzi il TAR Campania di Napoli R.G. n. 2324/2010, avv.ti Simone Carrano e Roberto Orlando in Napoli alla Via Ponte di Tappia n. 62 presso lo studio dell'avv. Simone Carrano, ivi consegnando copia conforme a mani di

con qualifica di

capace, autorizzato alla ricezione in sua precaria assenza e che ne cura la

consegna

7) Dott. Tommaso Infante, in qualità di soggetto designato (con decreto n. 4/2011 del Presidente della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Campania) allo svolgimento delle funzioni di Commissario ad acta assegnate dal T.A.R. Campania di Napoli, con sentenza n. 248/2011 e successive Ordinanze, in relazione al giudizio di ottemperanza R.G. n. 2324/2010 dom.to presso la sede del Consorzio Idrico Terra di Lavoro in Caserta al Viale Lamberti fab. A4 - Ex Area Saint Gobain - 81100 – a mezzo spedizione di copia conforme in plico raccomandato.

8) Consorzio Idrico Terra di Lavoro, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Caserta al Viale Lamberti fab. A4 - Ex Area Saint Gobain - 81100 – a mezzo spedizione di copia conforme in plico raccomandato.

9) Enel Servizio Elettrico s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Roma, al Viale Regina Margherita n. 125 - 00198, a mezzo spedizione di copia conforme in plico raccomandato.

10) Comune di Capodrise, in persona del legale rapp.te p.t., dom.to per la carica presso la Casa Comunale in Capodrise alla Piazza Aldo Moro n. 3 - 80120 – a mezzo spedizione di copia conforme in plico raccomandato.

11) Comune di Casaluce, in persona del legale rapp.te p.t., dom.to per la carica presso la Casa Comunale in Casaluce alla via Salvador Allende – cap: 81030 - a mezzo spedizione di copia conforme in plico raccomandato.

12) Comune di Casal di Principe, in persona del legale rapp.te p.t., dom.to per la carica presso la Casa Comunale in Casal di Principe alla via Matteotti n. 2 - cap: 81033 - a mezzo spedizione di copia conforme in plico raccomandato.